



**Deliberazione della Giunta Comunale
N. 115 del 02.04.2013**

RICORSO IN APPELLO AVANTI IL COSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SARCA S.R.L. E DA VETROBALSAMO S.P.A. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N.1711/2012. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE.

VERBALE

Il 2 aprile 2013 alle ore 11,35 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	SI
5	Innocenti Rita	Assessore	SI
6	Marini Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Flavia Orsetti.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:

"Ricorso in Appello avanti il Consiglio di Stato promosso dalla Sarca S.r.l. e da Vetrobalsamo S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n.1711/2012.

Costituzione in giudizio e individuazione del legale.";

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

"Ricorso in Appello avanti il Consiglio di Stato promosso dalla Sarca S.r.l. e da Vetrobalsamo S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n.1711/2012.

Costituzione in giudizio e individuazione del legale.";

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2- di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Ricorso in Appello avanti il Consiglio di Stato promosso dalla Sarca S.r.l. e da Vetrobalsamo S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n.1711/2012. Costituzione in giudizio e individuazione del legale.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio proposto dalle imprese "Sarca S.r.l." e "Vetrobalsamo S.p.A." avanti il Consiglio di Stato contro il Ministero dell'Ambiente, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Sesto San Giovanni, Ligestra S.r.l., Fintecna S.r.l., Fintecna Immobiliare S.r.l. per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 1711/2012 emessa dal Tar Lombardia.
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto il Prof. Avv. Paolo Sabbioni con studio in Milano, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Con atto notificato presso lo studio dell'avvocato difensore nel giudizio di primo grado, in data 4 febbraio 2013 le imprese "Sarca S.r.l." e "Vetrobalsamo S.p.A." con giudizio riunito R.G. n. 1512/2013, hanno promosso ricorso avanti il Consiglio di Stato contro il Ministero dell'Ambiente, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Sesto San Giovanni, Ligestra S.r.l., Fintecna S.r.l., Fintecna Immobiliare S.r.l. per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 1711/2012 emessa dal Tar Lombardia che ha dichiarato in parte irricevibili e in parte inammissibili i ricorsi promossi in 1° grado dalla "Sarca S.r.l." (RG 2434/2011) e "Vetrobalsamo S.p.A." (RG 2433/2011), già riuniti con ordinanza cautelare n. 1544/2011.

Con la sentenza citata sono stati infatti censurate le ragioni dei ricorrenti che al giudice di prime cure chiedevano l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- decreto direttoriale prot. 1208 TRI/DI/b del 23 marzo 2011 contenente il provvedimento dinale di adozione ex art. 14 ter della L. 241/90 con il quale è stato approvato il verbale della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Sesto San Giovanni e di tutti i provvedimenti conseguenti correlati e connessi relativamente alla parte in cui contengono disposizioni prescrittive per l'area Vetrobalsamo, di proprietà di una delle ricorrenti;

- richiesta di interventi di messa in sicurezza d'emergenza per la falda del 16 maggio 2011, emessa da A.R.P.A. Lombardia, dipartimento Milano, in attuazione della citata conferenza di servizi;

- decreto prot. n. 4695/QdV/DI del 10 giugno 2008;

- accordo programma dell'8 giugno 2007 sottoscritto tra Ministero, Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni

- tutti i provvedimenti correlati, conseguenti e connessi;

e chiedendo l'accertamento delle responsabilità della Pubblica Amministrazione, in particolare di Regione Lombardia e del Comune di Sesto San Giovanni per non aver coinvolto le società effettivamente responsabili dell'inquinamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti da Sarca S.r.l. (con riferimento al solo ricorso R.G. n. 2434/2011)

Con l'impugnativa di tale sentenza al Consiglio di Stato i ricorrenti chiedono la riforma della sentenza appellata e ripropongono l'accoglimento di quanto già chiesto al T.A.R. e cioè l'annullamento dei provvedimenti e l'accertamento dell'illegittimità dei comportamenti omissivi contestati.

In merito all'opportunità di una costituzione dell'Ente nel grado di appello, dal momento che con il giudizio di secondo grado, se venissero accolte le istanze dei ricorrenti si potrebbe nuovamente aprire il profilo risarcitorio per Comune di Sesto San Giovanni, valutazione che in primo grado aveva già fatto propendere per una costituzione in giudizio dell'Ente sebbene il Comune di Sesto San Giovanni fosse citato esclusivamente quale controinteressato.

In proposito è stato acquisito il parere dell'Avv. Sabbioni, legale che è stato incaricato della difesa per il primo grado di giudizio, (come da comunicazione e-mail del 11 marzo 2013, agli atti) il quale conferma in tal senso.

Considerando la complessità dei procedimenti relativi al sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni e alle attività e alle competenze poste in capo al Comune dalla sottoscrizione dell'Accordo di programma dell'8 giugno 2007 con il Ministero dell'Ambiente e la Regione Lombardia, procedimenti oggetto di tale ricorso, si ritiene necessario affidare ad un legale esterno di provata professionalità in merito il patrocinio nel giudizio d'appello, legale che per continuità e coerenza nella linea di difesa, si propone di individuare già con il presente atto, nell'avv. Paolo Sabbioni del foro di Milano.

Al fine di consentire all'Amministrazione di esprimere un giudizio complessivo di ogni elemento sull'opportunità di una costituzione a presidio nel ricorso in oggetto, è stato acquisito il preventivo di spesa per il compenso professionale occorrente per la costituzione dell'Ente che tiene conto anche della necessaria domiciliazione, che risulta ammontare a € 9.287,46, (comprensivo di IVA, spese e CNPA) come da documento allegato al presente atto.

Si dà atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere il necessario impegno di spesa.

Sesto San Giovanni, 29/03/2013

IL FUNZIONARIO
(Avv. Patrizia Scheggia)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
QUALITA' URBANA
(Ing. Fabio Fabbri)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)